



Delibera Consiglio d'Istituto "Criteri generali relativi all'assegnazione dei docenti alle classi"

Consiglio di Istituto del 13/07/2026

Delibera n.41

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la vigente normativa e, in particolare,

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 1994 art. 396 c. 3 lett. d);

VISTO il D. Lgs. N. 66/2017 modificato dal D.L. n. 71/2024 e le nuove disposizioni attuative;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2026/2027 per come di seguito specificato:

- a) L'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.**

Nel rispetto della normativa vigente, è il Dirigente Scolastico ad assegnare i docenti alle classi, "avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo." (Art 396 TU 297/94).

Il Dirigente Scolastico individua all'interno dell'organico dell'autonomia quei docenti le cui attitudini e la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti. In tale ottica è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal Dlgs. 297/94 (artt. 7, 10, 396,459), dal Dlgs. 165/01 (art. 25) e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009.

- Il **Collegio docenti**, convocato dal Dirigente scolastico, formula **le proposte** per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
- il **Consiglio di Circolo o d'Istituto** indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
- il **Dirigente scolastico**, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d'istituto, procede all'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni [art. 396, comma 2-lettera d), del D.lgs. 297/94], **dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera**

b) Criteri proposti dal Cdl per le assegnazioni dei docenti A.SC. 26/27

1. Valutazione del Dirigente scolastico di situazioni di incompatibilità; saranno tenuti in considerazione casi particolari discrezionalmente valutati dal Dirigente Scolastico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo : equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.C. / situazioni di incompatibilità accertate con colleghi/ famiglie o studenti in attuazione dei principi di cui al Protocollo d'Intesa MIM-CNOP .

2. Tutela delle classi atipiche e prevenzione delle situazioni di soprannumerarietà.

3. Criterio della continuità: per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà ove possibile considerato il criterio della continuità didattica. La continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell' a. s. precedente e/o per conclusione del ciclo o per incompatibilità accertata.

4. Criterio della rotazione dei docenti nel passaggio dal biennio al triennio.

5. Criterio di equa distribuzione di carico di lavoro tra le discipline evitando l' accumulo di più ore per lo stesso docente (materie di indirizzo).

6. Criterio del numero equo di plessi e classi per docente là dove possibile.

7. Criterio stabilità del personale: alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile (di ruolo).

8. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, potrà essere presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, ovvero potrebbe rendere inapplicabili i prioritari criteri ivi indicati, pertanto non è criterio vincolante.

9. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.

10. Il DS potrà valutare eventuali desiderata dei docenti che potrebbero essere accolti solo nel rispetto dei criteri deliberati. In caso di **richiesta del docente** di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti dell'ordine di scuola, nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti.

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre **domanda motivata**, prevalentemente da questioni didattiche, **al DS entro il 30 luglio**.

In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.

11. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti **dopo l'assegnazione dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico**.

12. Posto che nessuna fonte primaria vieta in modo assoluto che un docente insegna nella classe in cui siano iscritti parenti o affini, **andrebbe evitata, per quanto possibile**, l'assegnazione a classi in cui siano iscritti parenti o affini. In tal caso, se necessario, potranno essere adottati dal DS accorgimenti organizzativi.

ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO

12. Docenti di sostegno

Anche nella ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:

- ❖ assegnare i docenti agli alunni valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;
- ❖ favorire la continuità didattica;
- ❖ distribuire in maniera il più possibile equilibrata TRA I PLESSI i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica;
- ❖ esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli.

AFFISSO ALL'ALBO IL 13/07/2026

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il Segretario Verbalizzante

Tommaso Porto Bonacci

Il Presidente

Avv. Giuseppe Pascuzzi